

Sistema e ragioni culturali nei «Libri iuris epitomarum» di Ermogeniano

Elio DOVERE

Universidad de Nápoles «Federico II». Italia

SUMMARIUM

In hoc opere exploratur Hermogeniani locus qui in D. 1, 5, 2 servatur: nec Gaii commentariorum notitia quæ rationi et ordini subest ab iuris perito relatis excipitur; ex his argumentis philosophorum ætatis illius disciplinarum ponderis indicia colliguntur; ratio qua eiusmodi locus in Iustiniani Digestorum singulari titulo est positus perscrutatur.

1. Il frammento di Ermogeniano contenuto in D. 1, 5, 2, palingenticamente restituito da gran parte della dottrina nel primo titolo dei *Iuris epitomarum libri VI* (sotto l'ipotetica rubrica *De iure*)¹, merita senza alcun dubbio un'attenzione specifica e non troppo 'rapida': un'attenzione che non venga diluita — come finora, invece, è costantemente avvenuto — nel più generale contesto dell'ancora persistente 'questione ermogeniana'².

¹ Per Lenel esso andrebbe collocato come n. 3 della *palingenesia* delle Epitomi, per Liebs come n. 4 (poiché egli inserisce in tale titolo anche il brano di D. 48, 19, 42, sistemato altrove da Lenel: come n. 12 [1 *iur. ep.*, *De statu personarum*]; v. anche *infra* nt. 62); v. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* 1, Lipsiæ, 1889 (rist. Graz, 1960, cur. L. E. Sierl), 265; D. Liebs, *Hermogenians iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen, 1964, 116. Adde i contributi cit. *infra* alla nt. 41.

² L'espressione è mutuata da Elemér Pólay: «Die Hermogenianfrage und die justinianische Kodifikation», *Klio* 60, 1978, 499 ss. (parzialm. ripubbl. come «Aurelius Arcadius Charisius der nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage», *BIDR* 89, 1986, 185 ss.).

Herm. 1 iur. ep. *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos ut res patitur, dicemus*³.

L'espressione letteraria esibita dal testo appare interessante, e comunque di un rilievo tale da indurre ad una lettura esegetica che riesca a non trascurare sia la sostanza squisitamente giuridica del pensiero antico, sia, e su un piano niente affatto secondario, alcune suggestioni culturali che da essa sembrano promanare. Invero, non può certo essere casuale il fatto che un cenno significativo proprio al contenuto di questo brano sia stato ricorrente non solo all'interno di quegli studi dedicati *ex professo* alla sistematica delle opere giurisprudenziali romane⁴, ma anche in ben altri ambiti della ricerca romanistica, quali, solo per proporre un esempio, quelli riguardanti taluni degli aspetti più importanti dell'esperienza giuridica nel pieno dell'epoca tardoantica⁵.

Va detto, tuttavia, come di tale non esteso frammento sia stato fatto oggetto di indagine, almeno solitamente, soprattutto il secondo segmento ([...] *primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti* [...]), poiché non si è potuto far a meno di ravvisare in esso alcune informazioni certamente utili a meglio chiarire l'assetto conferito da Ermogeniano alla intera materia disposta nelle Epitomi del diritto.

³ Cfr. appunto D. 1, 5, 2. Dagli studiosi sono stati espressi dubbi interpolatori sull'*igitur* presente nel testo; in proposito, si v. le essenziali indicazioni fornite da Liebs, *l. ult. cit.* nt. b.

⁴ Ai contributi di maggior rilievo pertinenti in questa sede (per i quali v. già quelli ricordati *supra*) farò riferimento via via, quando opportuno, nel corso di queste pagine.

⁵ Penso qui, in particolare, al ricordo ermogeniano (giusto del testo preservato in D. 1, 5, 2) presente negli autorevoli articoli del compianto G. G. Archi raccolti come *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari, 1990²; fra essi, specificatamente, v.: «Aspetti giuridici dell'Occidente posteodosiano» (= *Atti Acc. Rom. Costant.* 5, 1981 [1983], 71 ss.= *Studi Sanfilippo* 7, Milano, 1987, 1 ss.), 232 s.; «Il potere normativo imperiale nella Costantinopoli di Giustiniano. Tradizione e innovazione» (= *SGron* 4, 1990 [*Novella constitutio. Studies van der Wal*], 9 ss.), 361 s. In questa stessa raccolta di saggi, si v. pure il più generico cenno ad Ermogeniano, ma ugualmente significativo visto il contesto assai tardo in cui è calato, in: «Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo» (= *Id.*, *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970, 11 ss.= *Studi Grosso* 4, Torino, 1971, 1 ss.), 31; «Milano capitale dell'impero. Nuovi problemi e nuovi metodi nell'attività normativa imperiale» (= *BIDR* 91, 1988, 1 ss.), 157. Un cenno a D. 1, 5, 2 è ora anche in J. Gaudemet, «I «grandi Concili» e il diritto romano», *Labeo* 43, 1997, 103 ss., qui 105.

Ed infatti, almeno per ciò che concerne gli anni a noi più vicini, dapprima occorre ricordare una breve e parziale disamina effettuata da Detlef Liebs⁶, e menzionare poi una esegesi in qualche misura meglio articolata offerta da Aldo Cenderelli⁷, seguite entrambe da un più complessivo intervento di Jean Gaudemet⁸. Tali contributi hanno mostrato come l'attenzione dei ricercatori, proprio muovendo dalle espressive parole escerpate per D. 1, 5, 2, si sia generalmente appuntata in maniera pressoché esclusiva al presunto schema generale dell'opera ermogeniana che qui, come del resto appare evidente, veniva programmaticamente annunciato già dall'autore antico⁹.

Più in dettaglio, ma appunto con l'angolo visuale volto alla sistematica, per lo studioso tedesco (in una prospettiva d'assieme dei *Libri iuris epitomarum*, ma con scarso interesse per lo specifico passaggio che si legge in D. 1, 5, 2) tutta l'esposizione ermogeniana sarebbe stata senz'altro molto vicina, quanto ai canoni adottati, al preteso ed 'epiclasico' Codexsystem, piuttosto che a quella più comune organizzazione scientifica (almeno per la giurisprudenza d'età precedente) corrispondente al cd. Digestensystem; ciononostante — sembra di capire nelle pagine di Liebs —, potrebbe pure non essere escluso che essa abbia integrato, contemporaneamente, quasi una sorta di modello organizzatorio interme-

⁶ Si v. Liebs, *op. cit.* 27 s.

⁷ Si tratta di A. Cenderelli, *Ricerche sul «Codex Hermogenianus»*, Milano, 1965, 233 ss.

⁸ Per esso si v. J. Gaudemet, «Tentatives de systématisation du droit à Rome», ora messo a partito nella raccolta di scritti Id., *Droit et société aux derniers siècles de l'Empire romain*, Napoli, 1992, 333 ss. (= *AphD* 31, 1986, 11 ss.= *Index* 15, 1987, 79 ss.).

⁹ Va da sé come su questa seconda porzione del frammento si sia a suo tempo esercitata anche la migliore critica interpolazionista; e questo nonostante l'ovvia inanità di una discussione che pretenda di essere troppo rigida in termini di 'classicità del testo' a margine di risultanze di tal genere. Si tratta, infatti, di referenze appartenenti ad un autore sicuramente tardissimo (basti pensare alla opinione di Fritz Pringsheim, per il quale Ermogeniano di sicuro sarebbe stato giurista postclassico, ma dall'opera comunque collocabile intorno all'a. 300: si v. gli studi raccolti nelle *Gesammelte Abhandlungen* 1, Heidelberg, 1961, ed ivi spec. 102 ss.; 173 ss.; 391 ss.) e dalle evidenti connotazioni personali di matrice molto probabilmente ellenica (fino a tener conto del nome stesso del giurista; v. ora, per es., C. Dobias-Lalou, «D'Hermogène à Trophèe: anthroponymes grecs à Rome», *REG* 101, 1988, 509 ss., spec. 511).

Qui, pare consentito rinviare a taluni ben sedimentati studi 'ermogeniani' (in parte già cit. *supra* alla nt. 1; v. pure *infra* spec. nt. 29) per il rinvenimento e la soddisfacente discussione di tutta la precedente letteratura specialistica accumulatasi sulle varie questioni riguardanti il giurista, e fra esse pure quella qui pertinente che, sul piano generale, è appunto relativa alla sistematica di talune opere della romana *iurisprudencia*.

dio fra i due criterî espositivi ¹⁰ (peraltro riconducibili, in verità, a materiali fin troppo reciprocamente diversi).

Discordante, viceversa, è stata l'opinione degli altri studiosi ¹¹. Gaudemet, in particolare, ha sicuramente concluso per ricomprendere la successione degli argomenti prospettata da Ermogeniano in quello che allora era tradizionalmente divenuto l'ordine più consolidato, e cioè, com'è ben noto, quello ispirato al sistema editale. Cenderelli (che, immediatamente dopo Liebs, aveva manifestato proprio lo stesso parere che più tardi sarebbe stato espresso dal maestro francese) ha invece offerto una valutazione, per così dire, in qualche modo più aperta: non decisamente chiusa, cioè, a futuri ed ulteriori spunti di riflessione di natura sistematica sul non esiguo materiale ermogeniano. Per ciò che qui interessa specificamente, basti pensare alla sua opinione in merito alla evidente non acquiescenza «impersonale» di Ermogeniano ad una mera «esposizione [...] tratlatizia» della materia giuridica; quasi che nel I libro delle Epitomi si possa intravedere una «personale presa di posizione a favore di una sistematica [...] accettata a ragion veduta e che [...] si cerca di giustificare con precisi argomenti» ¹².

Orbene, proprio per l'esistenza di questa non lontana e più che sufficiente riflessione dottrinarica, pare inopportuno insistere qui, segnatamente, su quella parte del testo che senza mezzi termini rinvia all'ordine dell'Editto ([...] *ordinem edicti perpetui secuti* [...]); un eventuale ulteriore discorso sull'argomento, ancorché non breve poiché dovrebbe rigorosamente coinvolgere ben più che un solo testo ermogeniano, forse rischierebbe di essere ripetitivo di idee altrove già ben espresse da altri ¹³. Malgrado ciò, non ci si può nascondere che proprio codesta porzione testuale, che strutturalmente appare connessa con il tratto di proposizione che la precede, induce a far riflettere su quelle che allora dovettero essere le preoccupazioni, e quindi le intenzioni, dell'autore: dunque, anche su quelle ragioni che, sullo sfondo, lo stavano culturalmente corroborando nell'avviare i *Libri iuris epitomarum* con quello 'schema', per l'appunto, suggerito nel brano che poi ci sarebbe giunto come D. 1, 5, 2.

¹⁰ Si v. Liebs, *op. cit.* spec. 26 ss., senza però trascurare le notazioni di Cenderelli, *op. cit.* 235.

¹¹ In argomento, si tenga conto pure delle osservazioni poste innanzi da R. Bonini, «La «Iuris epitomae» di Ermogeniano», *Labeo* 12, 1966, 111 ss., qui spec. 116.

¹² Così Cenderelli, *l. ult. cit.*

¹³ A cominciare, magari, nel Commentario ermogeniano di Finestres y de Monsalvo (Cervera, 1757), o nelle più complesse pagine del Dirksen (Leipzig, 1871); per la più antica letteratura si v. spec. l'*Introduzione* di Liebs, *op. cit.* 11 s.

È chiaro che qui Ermogeniano stava esplicitamente dichiarando di voler seguire «*ordinem edicti perpetui*»¹⁴, mostrando di collocarsi così, in ipotesi (e poi di fatto), sull'ampia scia tracciata dalle opere classiche dei *Digesta*¹⁵. Ma proprio tale affermazione programmatica, tanto chiaramente espressa ed assai rara nei lavori dei *prudentes* romani, separava nettamente il Nostro dagli autori che l'avevano preceduto¹⁶: lo separava sicuramente quanto alla pienezza che egli rivelava come studioso consapevole dei modi tecnici del proprio operare.

Il ricorso all'analogia, nell'ambito del sistema indicato, appariva all'esperto giurista non solo opportuno ma persino inevitabile nell'attività del successivo epitomare. Laddove fosse sembrato necessario occuparsi di taluni argomenti consueti, e quindi la materia lo avesse consentito ([...] *ut res patitur*), il discorso non avrebbe potuto che essere collegato ai varî *tituli* dell'Editto¹⁷; collegato, cioè, a quelle partizioni edittali che sulla base di una prudente valutazione fossero apparse all'epitomatore strettamente affini. In pratica — come lo stesso autore non nascondeva affatto ai propri lettori —, dovendo abordare questioni non omogenee con l'ordine edittale (nella misura in cui, cioè, l'ipotesi ordinante non fosse sempre apparsa soddisfacente), l'assetto prescelto non avrebbe potuto che subire alcuni non modesti aggiustamenti; quegli aggiustamenti richiesti, se non proprio dall'estraneità, almeno dalla par-

¹⁴ Pur se irrilevante in questo contesto, si v. comunque l'opinione di Pringsheim, *op. cit.* 1, spec. 106 ss., circa la presente espressione '*edictum perpetuum*'.

¹⁵ In merito a codesta opzione sistematica, al di là di generici riferimenti scientifici o di retaggi culturali inconsapevolmente condizionanti gli antichi *prudentes*, appaiono credibili ed estremamente interessanti le motivazioni proposte da Cenderelli, *op. cit.* 234 s.

¹⁶ Del resto, si sa come fosse «una caratteristica innegabile della giurisprudenza romana», e non solo sul piano formale (al livello, cioè, delle dichiarazioni di principio), quella di mostrarsi «assai poco incline alle costruzioni di carattere sistematico»; così F. Amarelli, *Locus solutionis. Contributo alla teoria del luogo dell'adempimento in diritto romano*, Milano, 1984, 90 (ivi v. pure 43 s.). In linea generale si v. L. Lantella, *Le opere della giurisprudenza romana nella storiografia*, Torino, 1979, spec. 63 ss.; e comunque, per tutti, *amplius* il manuale di M. Bretonne, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1997¹⁰, 303 ss. Su una specifica scelta 'd'autore' sembra qui pertinente quanto dice R. Bonini, *I «libri de cognitionibus» di Callistrato* 1, Milano, 1964, 32 s.; inoltre, è pure bene che si v. Cenderelli, *op. cit.* 232.

¹⁷ Vale la pena di ricordare come, anche in anni non lontanissimi ed in un contesto non proprio consonante con quello che riguarda lo studio della stretta 'materia' giurisprudenziale, questa sezione del frammento di Ermogeniano sia stata letta come indizio di una non estesa articolazione dei varî *tituli* dell'Editto perpetuo; si v. così G. Mancuso, «Praetoris edicta. Riflessioni terminologiche e spunti per la ricostruzione dell'attività edittale del pretore in età repubblicana», *AUPA* 37, 1983, 307 ss., qui 380 nt. 18.

ziale 'diversità' dei tanti ed eventuali temi nuovi via via presi in esame nel séguito della trattazione¹⁸.

Ebbene, ciò considerato per sottolineare una volta di più come dalla lettera del testo emerge il possesso di una compiuta avvedutezza circa la scientificità del proprio procedere, vale ora senz'altro la pena, in una direzione strettamente consentanea, di leggere 'meglio' il primo tratto del brano selezionato.

Per i fini della lettura documentaria che si vuole tentare in queste pagine, sembra assai utile rintracciare nell'intero frammento preservato in D. 1, 5, 2 quella consapevolezza di Ermogeniano che finora si è già osservata. Una consapevolezza, quella del giurista, una volta tanto preziosamente esplicitata con parole chiare, e non altrimenti reperibile con la medesima evidenza nelle altre opere della vastissima produzione letteraria giuridica romana pur implicitamente, ed in qualche caso anche profondamente, conscie delle diverse e specifiche adesioni sistematiche¹⁹.

2. Per altra via, ad uguale ed intensa consapevolezza dell'autore mi sembra che consenta di pervenire l'esegesi della prima sezione del passo leggibile in D. 1, 5, 2 (*Cum [...] hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris [...] dicemus*), che si presenta come concettualmente preliminare al successivo indirizzo metodico; in specie, quella che per ora interessa particolarmente è anzitutto la parte terminale di essa: [...] *primo de personarum statu [...] dicemus*.

Non va taciuto, in primo luogo, come sia stato fatto rilevare — in maniera tanto puntuale e convincente che essa, per taluno, è persino sembrata del tutto definitiva²⁰ — quali materiali letterari pregressi avessero costituito l'ampio terreno di manovra per l'attività epitomatrice di Ermogeniano. Opere elementari, commentari editali e 'civili-

¹⁸ Non a caso mi pare che Bonini, proprio in merito alle Epitomi, ed a proposito della loro credibile collocazione alla fine del III secolo, abbia parlato della «possibilità di inquadrare l'opera in un ambiente di più vivace cultura giuridica»: *La «Juris epitomae»* cit. 118. Si sarebbe trattato di un ambiente e di un'epoca caratterizzati da una «incalzante evoluzione del diritto»; questa, sul piano strettamente scientifico, non avrebbe potuto che «rendere sempre più insufficienti ed insoddisfacenti gli schemi editali» da così lungo tempo 'sperimentati': Cenderelli, *op. cit.* 235 s.

¹⁹ Sull'argomento sono tuttora fortemente illuminanti, e forse qui sufficienti nella giusta misura, le pagine di G. Scherillo, «Il sistema civilistico», per le quali si v. Id., *Scritti giuridici 1. Studi sulle fonti*, Milano, 1992, 15 ss. (= *Studi Arangio-Ruiz 4*, Napoli, 1953, 445 ss.).

²⁰ Sostanzialmente questa è stata l'opinione di Álvaro D'Ors relativamente a molti aspetti dell'ampia indagine di Liebs: v. la «Rec.» a Liebs, *Hermogenians iuris epitomae* cit., *SDHI* 30, 1964, 422 ss., qui 422.

stici', lavori monografici e casistici sarebbero entrati in maniera più o meno estesa a far parte di quel *ius* giurisprudenziale (al di là, dunque, degli echi comunque provenienti dal *ius principale* ²¹) sinteticamente rappresentato nei *Libri epitomarum* ²²; Gaio, al contrario, fra i giuristi poi stimati più che notevoli nell'avanzata età tardoantica, non sarebbe stato affatto posto a profitto, e tantomeno sarebbero stati presi in considerazione i suoi *libri institutionum*. E se da un lato, per una serie complessa di fattori (alcuni dei quali, peraltro, relativi alla 'storia silenziosa' dell'opera gaiana, ed ora punto pertinenti ²³), è ovvio come non sia particolarmente agevole tentar di motivare, e tanto meno qui, un dato all'apparenza così singolare, è tuttavia opportuno (senza però rischiare grossi azzardi) che nella presente occasione si avanzi qualche ipotesi conveniente.

Con molta probabilità, già quegli scopi che ormai correntemente vengono ipotizzati per le Epitomi del diritto — ritenuta un'opera di agevole consultazione per l'uso burocratico periferico ²⁴ — non avevano spinto a tener conto degli *auctores* più antichi; di coloro, cioè, la cui produzione in qualche modo non mostrava di essere in perfetta sintonia con lo spirito dei tempi nuovi, ovvero (e forse più) proprio con quei fini eminentemente pratici della sintetica opera componenda. Se è vero, come ragionevolmente si è intravisto, che Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Marciano sarebbero stati gli autori per la massima parte 'rielaborati' da Ermogeniano, e solo in misura marginale, a mo' di corollario, costui avrebbe tenuto conto del pensiero dei giuristi a questi precedenti ²⁵, potrebbe persino ritenersi scontata l'esclusione di Gaio e dei suoi *Commentarî* dall'orizzonte dell'epitomatore (sempre che, naturalmente, tali

²¹ Per la non irrilevante 'presenza' legislativa nelle Epitomi, in via d'esempio, v. Liebs, *Hermogenians iuris epitomae* cit., cap. 3.

²² Si v. qui i risultati del paziente, minuzioso lavoro compiuto anni addietro da Liebs, *ibid.* cap. 2: §§ II-V.

²³ Giusto per un minimo di riferimenti scientifici su tale interessante argomento, si v. ora la bibl. che si trova concentrata in S. Puliatti, *Il «De iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, 2 nt. 1.

²⁴ Si tratta di una plausibile idea, seppure fortemente ipotetica, ben prospettata da Liebs, *op. cit.* 107; essa, quandanche criticata in dottrina (v. per es. Cenderelli, *op. cit.* 241 s.), rimane tuttora tralattiziamente forte nell'odierno insegnamento giusromanistico. *Adde* quanto dico *infra* alle ntt. 27 e 37.

²⁵ Si v. Liebs, *op. cit.* 76 ss. ed 89. Mi pare che vada utilmente notato come, fra i più antichi, risulta che Ermogeniano abbia epitomato, a preferenza, i *Digesta* giulianeî; cfr. per es. Iul. 18 *dig.* D. 12, 1, 20; Herm. 6 *iur. ep.* D. 39, 5, 33, 1; Iul. 60 *dig.* D. 39, 5, 2, 2; Herm. 6 *iur. ep.* D. 39, 5, 33, 3.

libri fossero stati tuttora realmente 'circolanti'). Di maggiore interesse, per esempio, fra le cosiddette opere elementari, e proprio nell'ipotizzata prospettiva dei *Libri iuris epitomarum*, sarebbero sembrate quelle di altri giuristi più tardi: a cominciare infatti dalle 'abbondanti' *Institutiones* del giurista Elio Marciano²⁶, forse non a torto ritenuto ora, negli studi più recenti, un vero e proprio «anello di congiunzione tra le vecchie prospettive giurisprudenziali e le nuove esigenze giuridiche di un impero [diventato anche visibilmente] universale»²⁷.

Detto questo, non si può fare a meno di notare come, per singolare converso e forse non senza significato, nell'aprire il V titolo del I libro del Digesto (quello rubricato *De statu hominum*) i compilatori giustiniani abbiano fatto seguire al testo dei Commentari gaiani in cui è menzione della celebre tripartizione in *personæ*, *res* ed *actiones* giusto il frammento delle Epitomi di cui si sta discutendo in queste pagine²⁸. La decisione compilatoria potrebbe anche spingere a supporre che gli uomini di Triboniano avessero avvertito una sorta di vicinanza ideale fra il tardo

²⁶ Le derivazioni marcianee sembrano di tutta evidenza nelle esegesi — quasi sempre condivisibili per gli specifici casi individuati — proposte da Liebs, *op. cit.* 43 ss.; cfr. per es. Herm. 1 *iur. ep.* D. 5, 1, 53 da Marcian. 2 *inst.* D. 48, 10, 7; Herm. 1 *iur. ep.* D. 1, 5, 13 da Marcian. 1 *inst.* D. 40, 9, 9, 1; Herm. 4 *iur. ep.* D. 32, 22, 2 da Marcian. 8 *inst.* D. 30, 114, 19; ecc. Recentissimo su questa tarda opera elementare v. ora R. Lambertini, «Sull'esordio delle Istituzioni di Marciano», *SDHI* 61, 1995, 271 ss.

²⁷ L. De Giovanni, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1994 (rist.), 155; ivi v. spec. il cap. 1 (= *SDHI* 49, 1983, 91 ss.); del medesimo v. pure in L. Amirante (con la collab. di De Giovanni), *Una storia giuridica di Roma*, Napoli, 1994¹¹, 570 ss.; e ora *Introduzione allo studio del diritto romano tardoantico*, Napoli, 1998², 38 ss. Peraltro, anche nel recente Terzo seminario *Per la storia del pensiero giuridico romano. L'età dei Severi* (Parma 9-11 genn. 1997, e di cui si attendono gli Atti), gli studiosi sono tornati a porre l'accento proprio sui presunti destinatari delle opere redatte dai giuristi-burocrati del III secolo, ed in specie su una ipotizzata 'utenza pratica' di marca largamente periferico-provinciale; così è stato, per es., nelle relazioni lette da Lucio De Giovanni e da Vincenzo Giuffrè.

²⁸ Cfr. appunto D. 1, 5, 1 e 2.

²⁹ Forse è il caso di puntualizzare come, almeno in questa sede, sia sufficiente parlare di Ermogeniano semplicemente come giurista 'tardo'. In realtà, va doverosamente precisato che la *querelle* cronologica — e così pure quella che concerne la supposta identificazione fra l'epitomatore ed il 'codificatore' (sulla quale permane disuniformità di pareri: dubbioso è parso ancora T. D. Barnes, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Mass., 1982, 136 s.) — appare soltanto sopita a séguito della lontana pubblicazione del più volte citato libro di Detlef Liebs. Si deve tuttavia rilevare che gran parte degli studiosi, con congettura assai credibile, suole ormai considerare il giurista come pienamente operante nell'ultima età dioclezianea; per l'essenziale, fra gli studi recenziatori degli 'specialisti', oltre quelli finora già indicati, si v. A. Cenderelli: «Intorno all'epoca di compilazione dei «Libri iuris epitomarum» di Ermogeniano», *Labeo* 14,

Ermogeniano ed il più antico maestro²⁹: avessero percepito, chissà, la prossimità delle ragioni enunciate dal primo con lo spirito del sistema espositivo del ben più noto e collaudato 'manuale'³⁰. Anzi, proprio tale scelta compilatoria, se approfondita, forse consentirebbe di rinvenire qualche qualità ermogeniana in certa misura dissonante da quella ineluttabile opacità scientifica che ancora oggi viene intravista nel generale panorama della ricerca contemporanea.

A me sembra che non si possa decisamente escludere che alla mente di Ermogeniano, nell'esternare le ragioni d'avvio del suo prossimo procedere compendioso, fosse presente l'opera isagogica di Gaio. La *divisio* prospettata in Gai 1, 8 — per la quale *omne ius* anzitutto *ad personas pertinebat*, e quindi per il giurista *prius videre oportebat proprio de personis*³¹ — potrebbe essere infatti più che plausibilmente insita nella dichiarazione ermogeniana che proprio *de personarum statu* egli avrebbe trattato in primo luogo, rinviando solo al séguito delle Epitomi, e sulla base dell'ordine editale, il compendio *de ceteris*. Ed invero, stando agli attendibili tentativi palinogenetici contemporanei, subito dopo il titolo iniziale del I libro dedicato alla propria e personale 'teoria generale del diritto'³², l'autore si sarebbe appunto occupato *de statu personarum* e quindi

1968, 187 ss.; «Riflessioni e ipotesi su un passo degli Atti dei martiri», *SDHI* 49, 1983, 358 ss.; T. W. Davis, «Eugenius (46) Hermogenianus», *Dict. christ. biogr.* 2, 1980, 275; nonché i seguenti contributi di Detlef Liebs: «Hermogenianus», *KPW* 2, 1967, 1083 s.; «Römische Provinzialjurisprudenz», *ANRW* 2, 15, 1976, 288 ss.; *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin, 1987, qui 39 ss.; «Römische Jurisprudenz in Africa», *ZRG RomAbt* 106, 1989, 210 ss., spec. 235 ss.; «Hermogenianus», *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike* 5. *Restauration und Erneuerung* (§ 505), cur. R. Herzog, München, 1989, 62 ss.

Alcuni materiali epigrafici di non lontano ritrovamento, che pure hanno fatto ridiscutere certi tratti prosopografici ermogeniani, non hanno spostato granché i termini cronologici della questione generale; in argomento si v. A. Albertini, «Dedica a Costanzo Cesare ritornata alla luce a Brescia (1983)», *Commentari dell'Ateneo di Brescia*. Atti Fondazione «U. Da Como» 185, 1986, 53 ss.; A. Chastagnol, «Un nouveau préfet du prétoire de Dioclétien: Aurelius Hermogenianus», *ZPE* 78, 1989, 165 ss.; D. Liebs, «Hermogenians Prätorianerpräfektur inschriftlich bezeugt», *ZRG RomAbt* 107, 1990, 385 s.

³⁰ In dottrina v. B. Albanese, «Persona (storia)», che ora si può leggere in Id., *Scritti giuridici* 2, Palermo, 1991, 1605 ss. (= *Encicl. dir.* 33, 1983, 169 ss.); egli nota, appunto, l'eguale impianto» della «prima parte» delle Istituzioni di Gaio e delle «tarde *Epitomae iuris* di Ermogeniano»: ivi 1605 nt. 1. Si v. pure *infra*, alla nt. 39, per una diversa valutazione testuale proposta da André Soubie.

³¹ Cfr. Gai 1, 8 (*FIRA*. 2, 10) *Omne autem ius quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Et prius videamus de personis.*

³² Vd. riassuntivamente *infra* 413 e nt. 62.

*de manumissionibus*³³; un procedere analogo, vien da osservare, riscontrabile nella tarda *Epitome Gai* (1, 1. *De statu hominum*; 1, 2. *De numero servorum testamento manumittendorum*³⁴) e, *mutatis mutandis*, nei più risalenti *Tituli ex corpore Ulpiani*³⁵ (le manumissioni sono in 1. *De libertis*, e 2. *De statu libero vel statu liberis*³⁶).

Ed allora, tornando ai compilatori giustinianeî, si potrebbe non lasciar fuori l'ipotesi che la scelta di far seguire Ermogeniano a Gaio, nel *De statu hominum*, trovasse qualche sua motivazione già nel *background* giurisprudenziale sotteso alle scelte di fondo che a suo tempo erano state effettuate dallo stesso autore d'epoca diocleziana.

Peraltro, ancora nel guardare alle opzioni compilatorie si può forse rilevare qualcosa di ulteriormente utile alla lettura del principio del testo accolto in D. 1, 5, 2. Visto infatti il tenore di codesti brani accostati nel Digesto, potrebbe anche essere vero che la successione giustiniana Gaio-Ermogeniano abbia trovato una sua vantaggiosa ragion d'essere nella opportunità che la più antica, ma essenziale, tripartizione introducesse lo specifico titolo compilatorio, e che poi le più articolate motivazioni ermogeniane ulteriormente 'sostenessero' la successiva selezione documentaria.

Questo parrebbe tanto più credibile se solo si considera per intero la sequenza d'avvio del *De statu hominum* giustiniano; all'iniziale frammento gaiano che si è detto, seguito subito dopo dal brano di Ermogeniano, sarebbe stato posto dietro un altro testo tratto pur esso dai *Commentari* delle istituzioni, e selezionato giusto da quella originaria porzione immediatamente contigua alla prima, e cioè Gai 1, 9. Per dire con maggiore concretezza: il frammento delle *Epitome*, proprio per gli scopi compilatori, sarebbe stato materialmente 'incuneato' all'interno del pregresso discorso istituzionale; esso sarebbe stato collocato fra l'iniziale tripartizione gaiana del *ius* e la successiva *summa divisio de iure personarum*:

³³ Le palingenesi di Lenel e di Liebs, pur con le loro non irrilevanti varianti che riguardano ben più di un frammento, dietro alla rubrica d'avvio del I libro, *De iure*, pongono senz'altro la rubrica *De statu personarum* (fatta seguire da Liebs con quella *De manumissionibus*): v. Lenel, *Palingenesia* cit. 1, 265; Liebs, *Hermogenians iuris epitomae* cit. 116 s. Sul punto, inoltre, v. Bonini, *La «Iuris epitomae»* cit. 122, e spec. 127 nt. 41.

³⁴ Cfr. *FIRA*. 2, 232 s.

³⁵ Opera quest'ultima, per es., secondo A. Schiavone, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, 255, il cui autore («uno sconosciuto giurista del III o degli inizi del IV secolo») sembra non possa non aver tenuto «presente nella sua scrittura le *Istituzioni* di Gaio».

³⁶ Cfr. *FIRA*. 2, 262 s. Ma v. ora F. Mercogliano, «*Tituli ex Corpore Ulpiani*», Napoli, 1997, 32 s.

modello istituzionale gaiano, in realtà chissà quanto *in nuce* nelle premesse dell'epitomatore), potrebbe essere stata la manifestazione estrinseca di una ben più profonda *ratio* culturale.

Anzitutto, vi è da dire che Ermogeniano, come del resto già gli altri *prudentes* prima di lui, in nessun modo si sarebbe potuto sentir tenuto a motivare esplicitamente lo specifico approccio prescelto ai diversi argomenti da trattare: e qui, in effetti — specie se si comparano le vicine parole compilatorie di Gai 1, 8 —, trattavasi appunto di una sorta di esplicazione finalistica. D'altra parte, nemmeno potrebbe sembrare convincente l'eventualità che una enunciazione come quella siffatta possa essere stata pensata solo come mera affermazione prodromica semplicemente 'di maniera'; un'affermazione, cioè, utile esclusivamente in via formale all'ordine sistematico subito esposto di séguito. Essa, anzi, per quel poco che si avverte dalla brevità della 'striscia' letteraria disponibile, farebbe supporre una ben radicata convinzione d'indole culturale nel pensiero del giurista.

Se si tiene conto dello specifico titolo delle Epitomi in cui il frammento originariamente avrebbe avuto sede, il *De iure*⁴¹, e se quindi si considera che questo, nel suo complesso, potrebbe essere stato destinato ad una sorta di rapida trattazione sulle fonti⁴², l'affermazione «*Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit*» la si potrebbe considerare come vera e propria spia della esistenza d'una sorta di teoria del diritto intesa a riflettere sul dato effettuale. Una teoria che, solidamente partendo dal reale — appunto, l'uomo in quanto tale —, prima apparirebbe capace di fondarsi (*primo de personarum statu [...] dicemus*) e poi da esso dipanarsi per il séguito (*ac post de ceteris [...] dicemus*).

D'altronde, proprio codesta forte affermazione preliminare indurrebbe a congetturare su talune premesse culturali che, in qualche maniera, sembrano vagamente identificabili. Essa, al primo approccio, dà infatti l'idea di riecheggiare un determinato ed essenziale momento concettuale presente alle radici del pensiero neoplatonico⁴³; quel pensiero filo-

⁴¹ Non hanno ragione d'essere i rilievi avanzati da M. De Dominicis, «Rec.» a Liebs, *Hermogenians iuris epitomae* cit., *Iura* 16, 1965, 247 ss., qui 249 (del medesimo v. pure «Postilla», *Iura* 17, 1966, 166 s.), a questa restituzione palinogenetica (operata sia da Lenel, sia da Liebs); *contra* v. infatti (e con ragione) Bonini, *La «Iuris epitomae»* cit. 127 nt. 41.

⁴² Che il *De iure* avesse un tale 'contenuto' è stato minimamente ipotizzato da G. Scherillo, «Consuetudine», *Noviss. Dig.* 4, 1959, 301 ss., qui 302. Si v. ancora quanto ricordo brevemente *infra* 413 ed alla nt. 62.

⁴³ Per un riscontro rapidissimo e generale su tale elaborazione filosofica si v. per tutti (di facile accesso) N. Abbagnano, *Storia della filosofia* 1. *La filosofia antica*, Torino,

sofico, vale a dire, che si avviava decisamente ad egemonizzare l'ultima scena culturale pagana nello scorcio finale del III secolo, e fino a tutti gli anni del sec. IV⁴⁴.

Basta che si ricordi, per esempio, come lo stesso Plotino, proprio nelle primissime 'linee' delle Enneadi — che, com'è noto, furono il migliore risultato della riflessione neoplatonica (e che peraltro ebbero luce postuma, grazie a Porfirio⁴⁵, proprio intorno al 300: dunque in piena età diocleziana⁴⁶) —, fornisse al lettore contemporaneo le motivazioni del suo procedere speculativo:

1993³ (rist. 1996) 260 ss.; per indicazioni più approfondite rimane ovviamente utile la copiosa bibl. concentrata nella *Storia della filosofia antica* (Milano, 1988) di Giovanni Reale. Aggiornatissime informazioni sono ora nell'importante studio cit. *infra* alla nt. 45.

⁴⁴ Vale giusto la pena di ricordare non solo l'insistente influenza di Plotino sui livelli più alti delle contemporanee classi colte e pagane (per es., v. ora brevemente F. Paschoud, «Storia e geografia della cultura tardoantica», *Storia di Roma* 3, 2, dir. A. Schiavone, Torino, 1993, 703 ss., qui 706 s.; v. pure *infra* le indicazioni nella nt. 50), ma anche e soprattutto quella ugualmente efficace dei suoi allievi diretti, ovvero di quelli mediati dalle generazioni successive: si pensi per es. alla conversione all'ellenismo di Giuliano, ultimo dei costantinidi, proprio grazie al lavoro degli allievi del neoplatonico Giamblico di Apamea (sul quale basti v. qui E. R. Dodds, «Giamblico», *Diz. ant. class.*, 1995, 1026 s., con bibl.). In argomento, breve ma significativo per la viva ricostruzione dell'ambiente culturale fra III e IV secolo, v. ora P. Brown, *Il mondo Tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto*, Torino, 1974, 54 ss. (con rinvio ad una buona ed essenziale letteratura: ivi v. spec. 179); *adde* in generale *Platonism in Late Antiquity*, cur. S. Gersh-C. Kannengiesser, Notre Dame-Indiana, 1992.; M. Fuhrmann, *Rom in der Spätantike. Porträt einer Epoche*, München-Zürich, 1994, 135 ss.

⁴⁵ È singolare, e proprio per questo da cennare anche qui, come da un decennio a questa parte la figura di Porfirio sia soggetta ad una sorta di costante attenzione, in specie di natura filologica; edizioni critiche e traduzioni italiane delle sue opere, infatti, si susseguono l'una all'altra (alcune di esse sono tuttora in corso di stampa, come, per es., la prima traduzione integrale della *Vita di Pitagora*), sottoponendo prepotentemente non solo all'attenzione degli antichisti, ma anche a quella dei filosofi contemporanei, la pregevole consistenza del suo pensiero (ed i sorprendenti influssi storici da lui esercitati). Si v. per tutti, con ampio riferimento alla riflessione più recente, l'ultimo contributo offerto da uno fra i più seri specialisti (non a caso si tratta dello studioso che ha curato una bibliografia ragionata di tutti i lavori 'porfiriani' degli ultimi cinquant'anni): G. Girgenti, *Il pensiero forte di Porfirio. Mediazione tra henologia platonica e ontologia aristotelica*, Milano, 1996 (*adde* Id., *Introduzione a Porfirio*, Bari, 1997).

⁴⁶ In un'epoca, cioè, se si accetta l'ormai dominante collocazione cronologica di Ermogeniano (per tutti, v. ora A. Guarino, *Storia del diritto romano*, cur. E. Doveve, Napoli, 1998¹², 507, pienamente coeva alla redazione dei *Libri iuris epitomarum*. Un sintetico prospetto informativo su questi filosofi (utile nella misura limitata richiesta da queste pagine), tuttavia fornito in maniera più che corretta, soddisfacente e con rinvio alla letteratura di base, è agevolmente rintracciabile sia nelle 'voci' del *Diz. patr. ant. crist.* 2, 1984: S. Lilla, «Neoplatonismo», 2356 ss.; «Plotino», 2862; P. F. Beatrice, «Porfirio».

Gai. 1 *inst.* D. 1, 5, 1 *Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.*

Herm. 1 *iur. ep.* D. 1, 5, 2 *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos, ut res patitur, dicemus.*

Gai. 1 *inst.* D. 1, 5, 3 *Summa itaque de iure personarum divisio hæc est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.*

Appunto nella prospettiva giustiniana, anziché risultare in qualche modo frammentata, l'essenziale introduzione gaiana appare nel suo complesso, se così si può dire, idealmente arricchita. Leggendo di séguito i tre testi, ed eccettuando solo la seconda *tranche* del passo ermogeniano (quella contenente il rinvio editale), il discorso sembrerebbe completarsi: ai lati vi è la compiuta stringatezza delle parole di Gaio (tripartizione e 'summa divisio'), al centro rimane la corposa argomentazione di Ermogeniano (*hominum causa omne ius constitutum sit*).

In buona sostanza, l'ottica ordinante il titolo *digestorum De statu hominum* potrebbe essersi ispirata ad un proficuo impiego sinergico dell'essenzialità teorica gaiana e del più elaborato pensiero ermogeniano. Dunque, proprio il brano di Ermogeniano sarebbe stato quello che, con immediatezza, avrebbe fornito un'esatto spessore (*Cum [...] hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu [...] dicemus*) allo specifico segmento compilatorio in cui esso veniva inserito, e che comunque già era stato formalmente impostato grazie al contributo delle consequenziali *divisiones iuris* gaiane tratte dal principio delle Istituzioni.

3. Adesso, non foss'altro che per il 'senso compilatorio' che si è immaginato per il nostro testo delle Epitomi, va opportunamente approntata anche la lettura della primissima parte di esso: *Cum [...] hominum causa omne ius constitutum sit [...]*.

A leggere tali parole, poiché il *ius* troverebbe la sua ragion d'essere, la sua causa efficiente, proprio negli uomini, il giurista avrebbe dovuto senz'altro convenire che appunto dalla condizione di essi (questa giuridicamente intesa) sarebbe stato necessario muovere i primi passi nel trattare l'intera materia del diritto³⁷. L'uomo, qui ancora 'classicamente'

³⁷ E ciò, evidentemente, anche in un'opera del tipo di queste Epitomi. Sul 'tipo' di opera e sugli scopi della stessa, come già si è cennato, non vi è tuttora un reale accordo fra gli studiosi. Giusto per abbozzare una impressione ricevuta dalla lettura di non pochi

considerato come 'la ragione per la quale ...' — nel caso di specie come vera e propria *causa* del diritto³⁸ —, e dunque (altrettanto 'classicamente' e tecnicamente) inteso appieno quale *persona*³⁹, non avrebbe potuto che costituire il naturale momento d'avvio dell'ampio florilegio progettato, che il giurista allora si accingeva ad organizzare: [...] *primo de personarum statu ac post de ceteris* [...] *dicemus*.

Questa sorta di argomentazione preliminare — in qualche modo persino teleologica, se letta nella prospettiva generale dell'opera collettanea che la racchiudeva — potrebbe essere stata tutt'altra cosa da quell'atteggiamento giustificativo semplicemente casuale che, viceversa, si è sottolineato da parte della dottrina⁴⁰. Essa, al contrario (e ben oltre il

frammenti ermogeniane, e fors'anche tenuto conto della probabile collocazione temporale del giurista, l'argomento potrebbe spingere a cercare una valutazione delle Epitomi del diritto nel generale contesto delle varie 'raccolte giurisprudenziali' più o meno coeve (si v. il parziale tentativo di Liebs, *Hermogenians iuris epitomae* cit. 107 ss.). Un esempio di tal genere di ricerche, con le necessarie differenziazioni a ragione del diverso materiale documentario, mi sembra possa essere lo studio di G. Barone-Adesi, *L'età della «Lex Dei»*, Napoli, 1992 (già altrove, peraltro, ho accennato ad una sorta di analoga contestualizzazione giuridico-culturale sia delle Epitomi ermogeniane, sia della *Lex Dei*; v. la mia «Rec.» a Barone-Adesi, *op. cit.*, *Asprenas* 41, 1994, 289 ss., spec. 291).

³⁸ In argomento si v. A. Díaz Biale, «La «causa» en el derecho romano como principio de la ciencia del derecho», in *Studi Volterra* 1, Milano, 1971, 365 ss., che in relazione ad una serie di testi — primo fra tutti quello nostro — parla della categoria *causa* nelle fonti giuridiche romane come «aquello por lo cual la cosa es» (ivi 370). Sull'ampia attestazione del termine *causa* ('ragione per la quale ...') in anni classici si v. l'esemplificazione rintracciabile presso P. Cipriano, «Causa», *Encicl. virgil.* 1, 1984, 714 ss.

³⁹ «In età classica, il termine *persona* nel senso di essere umano fu in uso con valore tecnico tra i giuristi romani. In epoche più antiche, sempre in ambito giuridico si trova, con lo stesso senso, *homo*»: Albanese, *art. cit.* 169, con testi e bibl.; così v. pure M. A. De Dominicis, «Punti di vista vecchi e nuovi in tema di fonti postclassiche (Occidente e Oriente)», *Studi Biondi* 2, Milano, 1965, 628 ss., qui 631, ove si ricordano CI. 2, 11, 10 di Caracalla, CI. 4, 36, 1 di Diocleziano e, non a caso, il brano delle Epitomi contenuto in D. 1, 5, 2 (si v. tuttavia i generici sospetti interpolatori avanzati da A. Soubie, *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes, 1960, 159, che qui — secondo me a torto — leggerebbe in Ermogeniano, semplicemente, delle 'preoccupazioni didattiche postclassiche'). V. pure S. Schipani, «Le «Institutiones» di Gaio/Giustiniano», ora in Id., *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 1996, qui 184 ss.

Sul lemma in discorso, comunque, si v. M. Nédoncelle, «Prosopeo et persona dans l'antiquité classique», *RSR* 22, 1948, 277 ss.; e ora G. Comerci, «L'individuo e la città: l'idea di «persona» da Terenzio a Cicerone», *Orpheus* 18, 1997, 29 ss.

⁴⁰ Penso ad alcuni rilievi di Aldo Cenderelli, che ha avvertito del rischio di interpretare in tal maniera riduttiva l'espressione ermogeniana: v. *Ricerche* cit. 232. Al contrario, l'opinione di questo studioso è andata — vuoi in relazione al nostro specifico testo, vuoi, in generale, sulle intere Epitomi del diritto — in direzione decisamente favorevole alle qualità scientifiche di Ermogeniano; v. per es., proprio relativamente al frammento in D. 1, 5, 2 (ma con discorso alquanto allargato), *ibid.* 233 ss.

Καὶ οὖν καὶ διάνοια καὶ δόξα ζητητέαι, πότερα ὦν τὰ πάθη, ἢ αἱ μὲν οὕτως, αἱ δὲ ἀλλως. Καὶ τὰς νοήσεις δὲ θεωρητέον, πῶς καὶ τίνος, καὶ δὴ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐπισκοποῦν καὶ περὶ τούτων τὴν ζήτησιν καὶ τὴν κρίσιν ποιούμενον τί ποτ' ἂν εἴη. Καὶ πρότερον τὸ αἰσθάνεσθαι τίνος; Ἐντεῦθεν γὰρ ἄρχεσθαι προσήκει, ἐπείπερ τὰ πάθη ἢ εἰσιν αἰσθήσεις τινὲς ἢ οὐκ ἄνευ αἰσθήσεως⁴⁷.

Egli, prima di ogni altra cosa, riteneva che fosse indispensabile individuare 'il' punto di partenza necessario ai fini della successiva ed immediata speculazione; indicava perciò la causa prima del suo stesso meditare: «se si vuole speculare [...] sugli atti di pensiero: [...] che cosa sia propriamente questo nostro stesso pensiero esaminante [...], il sentire a chi s'appartiene? Poiché di qua conviene muovere [...]». Il filosofo, che allora intendeva interrogarsi sui sentimenti («piaceri e dolori, paure e ardimenti, voglie ed avversioni») e su «tutte le cose che sorgono da tali sentimenti»⁴⁸, non poteva che prendere le mosse per la sua ricerca se non da colui al quale quei sentimenti ovviamente appartenevano. In definitiva, per speculare efficacemente sugli atti di pensiero non sarebbe occorso altro che, 'semplicemente', muovere dal «vivente»⁴⁹.

Potrebbe essere consentito, dunque, opinare sull'eventuale fondo culturale alla base della motivazione posta in apertura del testo serbato in D. 1, 5, 2. Ossia, sembrerebbe non incredibile pensare che Ermoge-

2875 s., sia in quelle del *Diz. ant. class.*, 1995: E. R. Dodds, «Plotino», 1671 ss.; «Porfirio», 1705 s. Una ricca, selezionata e sufficiente bibliografia sul neoplatonismo, specie in relazione al cristianesimo allora montante e, per converso, nei suoi stretti rapporti con la cultura pagana, è ancora quella concentrata da Jules Lebreton nelle pagine della *Storia della chiesa*, cur. A. Fliche-V. Martin, di cui si v. il vol. 2. *Dalla fine del II secolo alla pace costantiniana (313)*, Torino, 1972³ (rist. 1977), 320 s., 328 s. Altra e più recente letteratura sull'alta e diffusa presenza culturale del neoplatonismo all'interno dell'*imperium Romanorum* è ora in alcuni studi di G. Rinaldi, fra cui segnalo (con informazione ampia) «Giudei e pagani alla vigilia della persecuzione di Diocleziano: Porfirio e il popolo d'Israele», *VetChr* 29 (1992) 113 ss.

⁴⁷ Cfr. Plot. *Enn.* (ed. V. Cilento, Napoli, 1986) 1, 1(53), 2.

⁴⁸ Cfr. Plot. *Enn.* 1, 1(53), 1 Ἡδοναὶ καὶ λύπαι φόβοι καὶ θάρρη ἐπιθυμίαι τε καὶ ἀποστροφαι καὶ τὸ ἀλγεῖν [...]; fra virgolette è la di Vincenzo Cilento (nuova tr. it. delle *Enneadi*: 2 voll. Utet, Torino, 1997).

⁴⁹ Qui, non mi pare senza significato ricordare l'osservazione di Peter Brown, secondo cui, appunto nella riflessione filosofica dell'età che si avviava verso i secoli tardi, finalmente «gli uomini riafferavano il senso perduto del rapporto profondo con il mondo intorno a loro» (Brown, *op. cit.* 60).

niano (come si è detto, fors'anche non inconsapevole della pregressa sistematica gaiana) prendesse pienamente parte a quello scambio di idee circolanti in età coeva negli strati medio-alti del ceto e delle classi di cultura non subalterna⁵⁰: che fosse, insomma, un giurista anche partecipe della porzione più profonda (e sofisticata) di quel bagaglio culturale che allora costituiva l'appannaggio della tradizionale classe pagana di governo, «il cui spirito di adattamento e l'alto livello» andavano di pari passo «con la rinascita e diffusione della filosofia platonica alla fine del III secolo»⁵¹.

Occorre subito notare, tuttavia, e proprio perché ci si trova alla presenza di una referenza giurisprudenziale, come queste ipotizzate radici culturali di Ermogeniano parrebbero del tutto compatibili, in ogni caso, con la ben nota e tipica concretezza dell'uomo romano di ogni tempo⁵². Le *personae* menzionate nel brano in questione, infatti, pure nel contesto offerto dal giurista non si presentano affatto come il frutto di una semplice astrazione, ovvero come il prodotto di un'attività intellettuale meramente speculativa⁵³; esse non possono che considerarsi quali «concrete realtà singolari ed irripetibili» (come ci ricorda oggi, appunto leggendo

⁵⁰ Sull'argomento, in via d'esempio, basti pensare al dato — in più sensi rilevante e fra gli altri autorevolmente sottolineato anche da S. Mazzarino, *L'impero romano* 2, Bari-Roma, 1986, 531 — che già lo stesso imperatore Gallieno (come pure nel caso di Gordiano III: v. ora Paschoud, *l. cit.*), sovrano per molto versi ellenizzante, in gioventù era stato legato da amicizia personale con il celebre filosofo neoplatonico; specificamente si v. L. De Blois, «Plotinus and Gallienus», *Fructus centesimus. Mélanges Bartelink*, Steenbrugge — ecc., 1989, 69 ss.

⁵¹ Così Brown, *op. cit.* 66. Nel sec. III, in buona sostanza, «s'impose definitivamente la tradizione platonica, nella forma del neoplatonismo, che diventò praticamente l'unica filosofia» (B. Studer, nella *Storia della Teologia* 1, curr. A. Di Berardino-Studer, Casale Monferrato, 1993, 377); esso avrebbe finanche fornito «l'impalcatura [...] al pensiero di non pochi Padri sia di lingua greca che di lingua latina» (Lilla, *Neoplatonismo* cit. 2356).

⁵² A me pare assai interessante, nel presente contesto, la lettura di O. Robleda, «La idea del derecho subjetivo en el ordenamiento romano clásico», *BIDR* 80, 1977, 23 ss., e spec. 28 s. in relazione al nostro brano ermogeniano: «*hominum causa omne ius constitutum est... la persona está al centro del derecho, lo estará, no en razón de la objetividad (institución) del mismo, sino en razón de la subjetividad del mismo*».

⁵³ Non va dimenticato, per es., che alianco all'accezione classica del termine *persona* (vd. quanto detto *supra* alla nt. 39) la coeva teologia cristiana di stampo latino conosceva già, sin dalle origini, un suo preciso significato inteso in senso tecnico (più tardi 'trinitario' e 'cristologico'); in argomento v. per tutti, brevemente, B. Studer, «Persona», *Diz. patr. ant. crist.* 1, 1984, 2772, cui *adde* comunque, di ben più largo respiro, A. Milano, *Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico*, Napoli, 1984. Per il *ius Romanorum* è pertinente qui, ora, J. Gaudemet, «Membrum, persona, status», *SDHI* 61, 1995, 1 ss., con bibl. essenziale.

Ermogeniano in D. 1, 5, 2, un filosofo nostro contemporaneo⁵⁴): e questo anche per il tardo operatore giuridico nel momento della progettazione d'una epitome in più libri del diritto 'altrui'.

4. Nella presunta economia del lavoro ermogeniano, l'escerto che ora è in D. 1, 5, 2 potrebbe essere stato il risultato di una sostanziale omogeneità di intenti fra empirismo sistematico e ricerca teorica.

In verità, se anche l'ordine dei *Libri epitomarum* non dovette essere sostanzialmente diverso (a parte vari ed opportuni adattamenti) da quello già ampiamente sperimentato nelle opere classiche improntate allo schema *digestorum*⁵⁵, esso, proprio grazie al tenore di questo brano, sembrerebbe comunque essersi annunciato con una ragionata ed al tempo stesso inconsueta consistenza. La giustificazione concettuale posta da Ermogeniano al principio della sua 'manifestazione d'intenti' fornisce l'idea di essere stata qualcosa di culturalmente ben maturo, e non certo un'affermazione semplicemente sfuggita quasi per caso dalla penna distratta dello studioso; essa stava ad indicare — ma soprattutto essa andava a supportare — il non richiesto impegno «posto dall'autore nello spiegare il motivo della propria presa di posizione» scientifica⁵⁶.

In buona sostanza, e nonostante la brevità del campione testuale prescelto (dall'espressione, tuttavia, alquanto incoraggiante per un esegeta ben disposto⁵⁷), il nostro testo, con la sua opzione programmatica e gli echi culturali che si sono ipotizzati, contribuisce a fornire ulteriore materia per ripensare ancora una volta alle tracce della più tarda produzione giurisprudenziale romana. Come già in altri luoghi delle Epitomi ove il giurista, senza compendiare il pensiero più antico, avrebbe portato la propria personale 'scienza' (penso, per esempio, alla palingeneticamente vicina teoria della *consuetudo* rintracciabile in D. 1, 3, 35⁵⁸), si può dunque pensare che anche le parole raccolte nel

⁵⁴ Mi sembra questo il senso delle efficaci parole, virgolettate nel testo, di G. Martano, «Retorica e giuridica», *Sodalitas. Scritti Guarino* 8, Napoli, 1984, 4097 ss., qui 4104.

⁵⁵ Qui, in via esemplificativa, è sufficiente che solo si torni ancora una volta ai riscontri presenti nella monografia ermogeniana di Liebs (ma pure nelle *Ricerche* di Aldo Cenderelli); si v. le indicazioni di cui *supra* alle ntt. 10, 15 s.

⁵⁶ Così Cenderelli, *Ricerche* cit. 233.

⁵⁷ Se ne v. per es. l'impiego in Robleda, *art. cit.*; nonché in R. Quadrato, «La persona in Gaio. Il problema dello schiavo», *Iura* 37, 1986, 1 ss., qui 2 (entrambi con collegamenti al testo di I. 1, 2, 12, oltre che a Gai 1, 8).

⁵⁸ V. da ultimo E. Dovero, «Ermogeniano e la nozione di «consuetudo»», *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche Gallo* 1, Napoli, 1997, 229 ss. (= *SDHI* 62, 1996, 125 ss.).

brano che qui si è selezionato abbiano uno spessore di qualche rilievo affatto trascurabile ⁵⁹.

Vale la pena, inoltre, che si profitti una volta di più per richiamare l'attenzione sul probabile significato del largo impiego giustiniano a favore dei sei libri di Ermogeniano (autore altrimenti ignoto, appunto, se non per le Epitomi del diritto). Al di là delle ragioni avanzate in dottrina, peraltro ampiamente condivisibili con solo lievi e forse irrilevanti distinguo, e che al fondo si son sempre basate sulla ipotizzata identificazione del Nostro (radicata fin dalla prima età tardoantica) con l'editore del Codice omonimo ⁶⁰, non è da escludere che possano esservi stati anche altri motivi a ben disporre i collazionatori del VI secolo proprio verso queste pagine più antiche.

A me pare, quanto meno con riguardo ai frammenti restituitici nel titolo *De iure* delle Epitomi, che la più tarda scelta selezionatrice non possa non aver tenuto conto, per l'appunto, della densità culturale dei relativi testi, e perciò stesso della estrema utilità della teorica in essi presente.

Non si può trascurare come Ermogeniano, giusto nel *De iure*, non solo avesse consapevolmente esposto il 'proprio' sistema ma come, con eguale perspicuità, avesse anche mostrato di intendere in modo assolutamente nuovo l'allora ben nota ed antichissima nozione di *ius gentium* ⁶¹, e così pure avesse 'integrato' in maniera più esplicita di quanto non fosse già avvenuto nelle pagine di altri *prudentes* la concezione classica della

⁵⁹ Un rilievo certo contrastante con l'opinione diffusa fra gli studiosi contemporanei circa il carattere tipico del genere latino 'epitome': «un résumé sec, monotone et sourtout impersonel»; v. così, a proposito di altro autore, P. Jal, *Florus. Oeuvres*, Paris, 1967, XXII. In argomento v. anche M. Galdi, *L'epitome nella letteratura latina*, Napoli, 1922, 226 s. e 359.

⁶⁰ Il tema è di estrema importanza; tuttavia esso esula dai fini precipui delle presenti pagine. Sullo specifico punto riguardante la presunta, credibile identificazione fra epitomatore e editore del Codice, piuttosto che rinviare ad una fin troppo vasta e talora persino 'antica' letteratura — fra l'altro comodamente rinvenibile nelle indagini più volte citate di Liebs e Cenderelli (di quest'ultimo, spec., v. per es. le *Ricerche* cit. 198 ss., partic. ntt. 21, 23-26) —, basta che si guardi alla pertinente questione testuale sollevata da un breve frammento del poeta cristiano Sedulio (sec. V) attestante la conoscenza di un «*Hermogenianus doctissimus iuris lator*»: cfr. *Sedul. Praef. ad Pasch. op.*: PL. 19, 547; in argomento, per l'essenziale e con tutta la bibliografia precedente, si v. i contributi in più sensi diversi di Liebs, *Hermogenians iuris epitomae* cit. 31 ss.; *Römische Provinzial-jurisprudenz* cit. 319 s.; Cenderelli, *l. ult. cit.*, nonché 184 ss. e 239 ss.; cui *adde* comunque i saggi di quest'ultimo autore cit. *supra* alla nt. 29.

⁶¹ Cfr. D. I, 1, 5. Il dettato di questo frammento è singolare ed assai interessante; proprio per questo il testo è stato esegeticamente 'torturato' in dottrina. Su di esso mi permetto rinviare ad un mio studio specifico di imminente pubblicazione.

*consuetudo*⁶². A maggior conto, dunque, non era possibile — né proficuo nell'ottica compilatoria — che si misconoscesse la significativa argomentazione scientifica ivi prospettata a giustificazione del subentrante sistema espositivo⁶³: essa era stata utile ai fini dell'avvio della tarda opera epitomatrice, poteva ancora vantaggiosamente servire per fornire una più esplicita ragione culturale allo specifico segmento *digestorum De statu hominum*⁶⁴.

⁶² Cfr. D. 1, 3, 35. Né va dimenticato che nel *De iure*, oltre che di *ius gentium* e di *consuetudo*, Ermogeniano, secondo una credibile ipotesi prospettata nella più recente palinogenesi, avrebbe anche trattato di *interpretatio legum* (cfr. il frammento in D. 48, 19, 42; v. *supra* nt. 1): sul punto v. Liebs, *Hermogenians iuris epitomae* cit. 73 s. e 116.

⁶³ Appunto il brano serbato (in cui compaiono le sigle de *L'année philologique*) in D. 1, 5, 2.

⁶⁴ Per il presente contributo v. pure *SDHI* 63, 1997 ss.

